

Progetto di *Alternanza scuola - lavoro 2016/2017*

# Liceo Classico Statale Ugo Foscolo

## Res Publica art.33

### Simulazione di lavori parlamentari

Le leggi approvate sono il frutto del lavoro degli studenti di classe terza del liceo classico statale Ugo Foscolo di Albano laziale, nei due giorni di simulazione (classi coinvolte nei giorni 21-22-23 marzo sotto il nome di Foscolo 1 e classi coinvolte nei giorni 28-29-30 marzo sotto il nome di Foscolo 2)

#### LEGGE

#### *Disposizioni per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo*

##### ART. 1

*(Finalità)*

1. La presente legge ha come finalità la prevenzione, il monitoraggio ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, nonché la tutela delle vittime e dei colpevoli.
2. Lo stato, mediante la struttura scolastica, partecipa attivamente al recupero, al reinserimento e alla rieducazione della vittima, dell'autore degli atti e di coloro che hanno concorso all'atto di bullismo.

##### ART. 2

*(Definizioni)*

1. Ai sensi della presente legge si definiscono atti di bullismo le seguenti condotte:
  - a) comportamenti reiterati nel tempo che si traducono in insulti, offese e derisioni;
  - b) atti diffamatori e false accuse;
  - c) estorsione;
  - d) minacce;
  - e) giochi violenti;
  - f) esclusione deliberata di un soggetto da un gruppo al fine di provocare un sentimento di emarginazione;
  - g) lesioni e percosse personali volontarie;
  - h) violenza psicologica.
2. Ai sensi della presente legge, si definiscono atti di cyberbullismo o bullismo informatico le seguenti condotte:
  - a) furto d'identità, manipolazione, alterazione, sottrazione o trattamento illecito dei dati personali;
  - b) la pubblicazione di informazioni private della vittima;
  - c) minacce effettuate online;
  - d) la registrazione di video o audio e la successiva pubblicazione con lo scopo di diffamare vittima;
  - e) la registrazione e pubblicazione degli atti di bullismo

### ART. 3

#### *(Prevenzione del bullismo e cyberbullismo nelle scuole)*

1. Gli istituti scolastici promuovono la conoscenza reciproca, insegnano il rispetto verso le altre realtà socio-culturali, favoriscono l'autostima dei giovani, aiutano la risoluzione dei conflitti, educano al rispetto delle regole della convivenza civile, attraverso:
  - a) dibattiti, conferenze, testimonianze volte ad informare e sensibilizzare gli studenti e gli insegnanti su tale fenomeno, realizzando progetti al termine di essi;
  - b) proiezioni di film o testimonianze che raccontino esperienze di chi ha subito atti di bullismo in prima persona;
  - c) la promozione del dialogo tra alunni, genitori e docenti in modo da poter interagire e creare un supporto morale e psicologico per coloro che hanno commesso l'atto, le vittime e le famiglie;
  - d) la promozione incontri con la Polizia Postale per la prevenzione del fenomeno del cyberbullismo;
  - e) la creazione di sportelli d'ascolto qualora non fossero già presenti nelle proprie strutture.
2. I percorsi sviluppati nelle scuole secondarie sono in continuità con quelli iniziati nelle scuole primarie.
3. E' istituita una piattaforma online sul sito internet del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in cui le vittime o eventuali testimoni possono denunciare in forma anonima atti di bullismo o di cyberbullismo e ricevere consigli da esperti nel campo; le famiglie e le scuole cooperano attraverso la previsioni di corsi formativi sui pericoli che potrebbero insorgere se utilizzate in modo improprio.

### ART.4

#### *(Assistenza alla vittima e rieducazione all'autore dell'atto)*

1. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza dell'avvenuto compimento di atti di bullismo, a seconda della gravità di questo e a sua discrezione, è tenuto a convocare entro e non oltre le 48 ore i soggetti coinvolti, uno psicologo dell'azienda sanitaria locale competente, i genitori, il docente che ha assistito all'avvenimento, allo scopo di predisporre un piano di rieducazione per il bullo e di assistenza per la vittima.
2. Le vittime di atti di bullismo hanno l'accesso gratuito a un ciclo di sedute in base alla gravità delle violenze subite.
3. L'autore è tenuto a svolgere lavori socialmente utili.

### ART. 5

#### *(Coinvolgimento famiglie)*

1. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo è tenuto a informare, entro e non oltre quarantotto ore, le famiglie dei soggetti coinvolti e a convocare una riunione tra queste e uno psicologo della Associazione sanitaria locale al fine di esaminare la situazione e di predisporre percorsi per l'assistenza alla vittima e la rieducazione dell'autore della condotta, da svolgersi oltre l'orario scolastico.
2. Si stabiliscono sia per il bullo che per la vittima tre sedute obbligatorie con uno psicologo a cadenza settimanale per la durata di sei mesi. Al termine delle sedute obbligatorie è prevista un'ulteriore seduta di controllo rivolta ad entrambe le parti coinvolte e un'eventuale incontro tra l'autore dell'atto e la vittima, a discrezione dello specialista che ne ha carico. Nell'arco dei sei mesi la vittima potrà seguire un'eventuale terapia alternativa con l'approvazione dello psicologo, le cui spese sono determinate dalle disposizioni previste dall'articolo 7 della presente legge.

ART. 6  
*(Monitoraggio)*

1. È istituito l'Osservatorio Nazionale per il contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. L'osservatorio è istituito con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e ha il compito di fornire dati statistici riguardanti la frequenza di fenomeni di bullismo negli istituti scolastici e di censire tutte le politiche di contrasto al bullismo scolastico e cyber bullismo applicate in tutte le scuole di ogni ordine e grado.
2. Nello stesso decreto si istituisce anche la creazione di un registro liberamente accessibile, interno allo stesso sito online dell'Osservatorio Nazionale e contenente le statistiche, i casi di bullismo e cyberbullismo riportati in forma anonima, così come le politiche di contrasto al fenomeno.

ART. 7  
*(Risarcimento del danno)*

1. L'autore degli atti di cui alla presente legge è obbligato al risarcimento dei danni patrimoniali e morali derivanti dalla propria condotta.
2. Concorrono alla determinazione degli stessi tutte le spese per adeguati programmi di supporto psicologico sostenute dalla vittima.
3. Rispondono dei fatti commessi dal bullo anche coloro che hanno concorso al verificarsi del danno, registrando e/o divulgando l'atto.
4. Degli atti di bullismo commessi durante l'orario scolastico rispondono, assieme all'autore, gli addetti alla vigilanza all'interno della struttura scolastica, coloro che abbiano concorso al compimento dell'atto e coloro che, anche se presenti non abbiano prestato soccorso, salvo che questi provino di non aver potuto impedire il fatto.

ART.8.  
*(Sanzioni)*

1. È punito con la reclusione e/o lavori socialmente utili da quattro mesi a tre anni chiunque, ponendo in atto le condotte di cui all'art. 2 cagiona ad altri un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero ingenera in altri un fondato timore per la propria incolumità, ovvero costringe la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.
2. La condotta di bullismo accompagnata da discriminazione per l'orientamento religioso e/o sessuale, l'opinione politica, la razza, la lingua e la condizione sociale e/o economica, è considerata aggravante e provoca l'aumento della pena di un terzo.
3. Se l'autore delle condotte di cui all'articolo 2 è minore di anni quattordici, i genitori e i DS sono tenuti a predisporre un piano di rieducazione, da svolgersi negli istituti scolastici di appartenenza in orario extrascolastico.

ART.9  
*(Campagne di sensibilizzazione)*

1. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca promuove l'utilizzazione dei nuovi media, per l'attuazione di campagne di sensibilizzazione contro il bullismo, ed in particolar modo il

cyber bullismo.

2. Le istituzioni interessate promuovono incontri di sensibilizzazione alla presenza di personalità altamente qualificate sul tema del bullismo e del cyber bullismo.

#### **ART.10**

##### *(Disposizioni Finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari ad euro cinque milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. E' istituito un fondo di entità pari al 10 % della somma stanziata nel comma 1, al quale possono accedere le famiglie dei bulli che secondo modello ISEE non sono in grado di sostenere le spese di risarcimento stabilite nell'art.7 al comma 1.